

ARAGONA

4° SETTORE – PATRIMONIO ED
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
SERVIZI SPECIALI E P.A. DIGITALE



COMUNE DI ARAGONA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Determinazione Dirigenziale

N. 61 del 23.07.2024

R.U.D. n. 624 del 24.07.2024

Oggetto: Affidamento fornitura di energia elettrica per le utenze elettriche degli edifici comunali, delle scuole ed altri impianti per mesi 12 alla Società VISITEL Srl.

CIG: DA ATTRIBUIRE

*Visto per la conformità
All'indirizzo politico*

*Il Sindaco
f.to Giuseppe Pendolino*

*Il Responsabile del Settore
f.to arch. Filippo Curallo*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

il D.lgs. n.79/2003/54/CE, in attuazione della Direttiva Europea 96/92CE recante "Norme comuni per il mercato dell'energia elettrica", ha segnato l'avvio, anche per l'Italia, di una nuova riforma del settore elettrico, il cui scopo è quello di favorire la liberalizzazione e quindi la concorrenza del mercato dell'energia elettrica;

la direttiva 2003/54/CE, contenente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ritenuta di immediata applicazione in quanto incondizionata e sufficientemente dettagliata, ha soppresso il requisito tecnico consistente nel raggiungimento di una soglia di consumo annuo di energia elettrica, ai fini di un accesso al mercato libero di tutti i clienti non civili;

DATO ATTO che con nota prot. n. 2254 del 26.01.2024 è stato conferito atto di indirizzo, a questo settore, limitatamente alle forniture relative alle utenze elettriche degli edifici comunali ".... di verificare se sussistono le condizioni per individuare un operatore economico in grado di garantire al comune un risparmio economico e un miglioramento dell'efficienza dei consumi";

VISTO l'art. 48 della legge n. 133/2008 "risparmio energetico", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni statali di cui all'art.1, lettera z) del D.lgs. 82 del 07.03.2005, sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante la convenzione Consip o comunque a prezzi inferiori del 3% di quelli praticati da Consip, e comma 2 "le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento della spesa di cui al comma 1, in modo da ottenere risparmi equivalenti";

VISTO l'art. 26 della legge 488/1999, l'art.1 commi 499 e 450 della legge 296/2006, nonché il D.L. 52/2012

convertito con modificazioni nella legge 135/2012;

ATTESO che la liberalizzazione del mercato offre, quindi, la possibilità di ricercare autonomamente sul mercato le migliori condizioni di fornitura di energia elettrica;

RILEVATO:

Che questa amministrazione è chiamata, nel corso di ogni esercizio finanziario al pagamento delle spese periodiche di carattere ricorrente e costante relative alle forniture di energia elettrica e di gas di tutti gli immobili comunali;

Che con nota prot. 16015/2024 del 25 giugno 2024 la Società VISITEL Mercato Libero dell'Energia con sede a Milano 20123 nella via Morigi, 11, P.IVA 02122720200 ha proposto la fornitura in oggetto per un importo componente energia per ogni fascia oraria F1, F2 e F3 pari a € 0,0012 €/KWh Iva esclusa, per una previsione di spesa presuntiva per mesi 12 di € 45.000,00 oltre Iva al 22% per un importo totale di € 54.900,00;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, a requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

DATO ATTO ALTRESÌ, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione dei contratti per gli affidamenti di cui trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto intende perseguire e relativo oggetto: Affidamento fornitura di energia elettrica per 12 mesi per le utenze elettriche degli edifici comunali, delle scuole ed altri impianti;
- Importo presuntivo del contratto per 12 mesi € 45.000,00 oltre IVA al 22% per complessivo € 54.900,00;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante contratto;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 lett. b);
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nel contratto.

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato 1.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera di), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato 1.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO CHE:

in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d. lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto del servizio in oggetto indicato, alla Società VISITEL Mercato Libero dell'Energia con sede a Milano 20123 nella via Morigi, 11, P.IVA 02122720200 ha proposto la fornitura in oggetto per un importo componente energia per ogni fascia oraria F1, F2 e F3 pari a € 0,0012 €/KWh IVA esclusa;

RITENUTO di dover provvedere all'affidamento dell'incarico e all'assunzione sul bilancio Comunale dell'impegno di spesa sui capitoli nn. 7420/10 e 763 esercizio finanziario 2024;

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) sarà acquisito attraverso la piattaforma "Appalti&Contratti" della società Maggioli Spa al perfezionamento dell'affidamento sulla stessa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito regolare acquisito da questa amministrazione mediante accesso informatico al sistema "DURC online" INPS_41282188;

VISTO il DGUE trasmesso a mezzo PEC ed acquisito al prot. n. 17951 del 18.07.2024;

VALUTATA la congruità dei prezzi offerti in relazione alla fornitura in oggetto;

RITENUTO di assumere il loro impegno di spesa;

DATO ATTO CHE:

Il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18.05.2018, divenuta esecutiva l'11.06.2018, il dissesto finanziario dell'Ente;

Con decreto ministeriale n. 0138607 del 04 agosto 2022 in atti prot. n. 19634 del 11.08.2022 è stata approvata, con prescrizioni, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2017/2019, di questo Comune;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29.09.2022 l'Ente ha provveduto ad approvare unicamente il bilancio di previsione 2017/2019 e che nelle more degli ulteriori adempimenti, la gestione dell'Ente non può che avvenire secondo la disciplina di cui all'art. 163 del TUELL "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"

ATTESTATO ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

VISTI:

Il D.Lgs. n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici);

Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;

L’O.R.EE.LL.;

Il vigente regolamento di contabilità;

Il PIAO;

Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato, ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI AUTORIZZARE** a favore di VISITEL Mercato Libero dell'Energia, la spesa complessiva presuntiva di Euro 54.900,00 IVA compresa (Euro 45.000,00 IVA esclusa);
3. **DI IMPEGNARE** a favore della suddetta società VISITEL Mercato Libero dell'Energia la somma di € 13.725,00 IVA compresa, quanto a € 5000,00 all' U.E.B. 10051030205 - cap. 7420/10, e quanto ad €8.725,00 all'UEB 01061103 – cap. 763 dell'esercizio finanziario 2024, per il periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024;
4. **DI PROVVEDERE** successivamente, con apposito atto, ad impegnare la rimanente somma sul bilancio di esercizio - anno 2025;
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione di copertura finanziaria;
6. **DI PROVVEDERE** al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'**Albo Pretorio online dell'Ente**, e nell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sezione “Bandi di Gara e Contratti” sottosezione “**Delibera a contratto o atto equivalente (per tutte le procedure)**”, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 20/03/2013;
8. **DI DARE ATTO** infine che per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy, nell'originale depositato presso il 4° settore.

Il Responsabile del 4°Settore
f.to Arch. Curallo Filippo

Visto di regolarità contabile

Si appone così come previsto dalla vigente normativa VISTO di regolarità contabile sulla superiore determinazione la cui spesa trova copertura finanziaria:

Per € 5.000,00 al cap. 7420/10 U.E.B. 10051030205 dell'esercizio finanziario 2024 Impegno n. 1002 del 23.07.2024

Per € 8.750,00 al cap. 763 U.E.B. 01061103 dell'esercizio finanziario 2024 Impegno n. 1003 del 23.07.2024

Il Responsabile del 2° settore

f.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal

_____ al _____

Il Messo Comunale

Aragona li, _____

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB